

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

F.to Il Sindaco
Peli Fabio Ottavio

F.to Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- è copia conforme all'originale;

Polaveno, lì 16 marzo 2018



Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 10 aprile 2018 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 12 aprile 2018

Il Segretario Comunale
De Domenico dott. Umberto

DELIBERAZIONE N. 4
DEL 22 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: **CONFERMA ALIQUOTE IMU.**

Il giorno ventidue febbraio dell'anno duemiladiciotto alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Fabio Ottavio	X	
2	LABEMANO	Maurizio	X	
3	GELSOMINI	Sandra	X	
4	BERIOLA	Laura	X	
5	BONIOTTI	Valentina	X	
6	PALINI	Sandro	X	
7	BUFFOLI	Mariacristina		X
8	PINTOSSI	Umberto	X	
9	BONIOTTI	Cristian	X	
10	COLLICELLI	Alessandra		X
11	BELLERI	Paolo	X	
			9	2

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Labemano Maurizio;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il comunicato del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 30/12/2014 relativo al differimento al 31/3/2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2015;

VISTI:

- l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo l'I.M.U.;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'I.M.U. in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- l'art. 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011 recante disposizioni relative all'applicazione dell'I.M.U.;
- l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;
- l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'I.M.U., introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;
- l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di I.M.U.;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'I.M.U. è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;
- l'art. 1, comma 380, lettera a), della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 380, lettera f) della L. n. 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U. di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- l'art. 1, comma 380, lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
- l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80;

PRESO ATTO:

- che dall'anno 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTI inoltre:

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e ritenuto di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;
- l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'I.M.U. di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 non si applichi alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. - Titolo II (I.M.U.) approvato con delibera Consigliare n. 11 del 31 marzo 2015;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere della Commissione Bilancio e Programmazione;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 201/2011, per quanto concerne la competenza;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 7 e astenuti 2 (Belleri Paolo e Boniotti Cristian) espressi nei modi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** le aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. relativa all'anno 2018 come segue:
 - a) aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
 - b) aliquota pari al 4 per mille per l'abitazione principale delle categorie A/01, A/08 e A/09 e le relative pertinenze (sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2018, la detrazione annuale di euro 200,00 rapportata al periodo di possesso, per i casi di cui alla precedente lett. b);
3. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2018, le seguenti esenzioni ai fini dell'I.M.U.:
 - **abitazione principale e relative pertinenze** in numero massimo di un'unità per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7 (art. 13, commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011, così come modificati dall'art. 1, comma 707, della L. n. 147/2013), con l'eccezione di cui alla precedente lett. b);
 - **immobili di proprietà delle ONLUS**, regolarmente registrate all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che siano utilizzati direttamente, per la sola quota spettante al Comune (art.11, comma 2 del Regolamento Comunale - Resta dovuta l'eventuale quota spettante allo Stato);
 - **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013);
 - **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013);
4. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2018, le seguenti assimilazioni all'abitazione principale ai fini dell'I.M.U.: unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, l'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati ad uso strumentale), di cui 7,6 per mille è riservato allo Stato;
6. **DI DARE ATTO** che le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l'introduzione delle recenti modifiche legislative, devono intendersi disapplicate;
7. **DI PRENDERE ATTO** che la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
8. **DI DICHIARARE** con voti favorevoli 7 e astenuti 2, espressi con separata votazione da n. 9 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.